

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Parere sulla deliberazione
di riaccertamento ordinario dei residui
ex art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011**

Dott. Alberto Tudisco (Presidente)

Dott. Vito Di Maria (Componente)

Dott. Enrico Severini (Componente)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Revisione,

ricevuta:

- in data 04.04.2018, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011”*, da sottoporre alla Giunta regionale relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, con gli allegati dal n. 1 al n. 2, concernenti il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) 2017, l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui;
- dalle Direzioni Regionali la documentazione richiesta al fine di poter effettuare una verifica a campione dei residui attivi e passivi riaccertati

Dato atto che:

- sin da subito il Collegio si è attivato, come da carte di lavoro in atti, provvedendo ad individuare i residui attivi e passivi da sottoporre a verifica e richiedendo alle rispettive direzioni le risultanze aggregate dei residui attivi e passivi estratti dalla procedura di campionamento.
- nella fase di verifica è emerso che alcuni accertamenti - impegni ricompresi negli allegati inviati in data 04.04.2018 non rispettavano i principi contabili e le vigenti normative.

Accertato che:

i Responsabili dei settori interessati, in relazione a quanto sopra detto, hanno provveduto ad adeguare le anomalie riscontrate sui residui campionati.

Tanto ciò premesso, in data odierna la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – settore Ragioneria ha messo a disposizione del Collegio la versione aggiornata della proposta di deliberazione e gli allegati concernenti il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017.

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) lo scopo della ricognizione annuale è quello di verificare:

- 1) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

d) la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- 4) i debiti insussistenti o prescritti;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 5) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

e) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Tenuto altresì conto:

- delle determine di riaccertamento di entrata e di spesa assunte in via istruttoria dai singoli responsabili e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, secondo la tecnica di campionamento basata sull'utilizzo del software per la generazione di numeri casuali (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) estraendo la percentuale del 5% dei residui di ogni singola Direzione regionale.

Visti gli artt. 53, 56 e 57 del D. Lgs 118/2011;

esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata ed all'ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione al 31/12/2017 dei residui provenienti da esercizi precedenti:

- residui attivi per € 3.026.598.046,10;
- residui passivi per € 4.263.880.554,74;

Dall'esame dei residui attivi è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE, sulla base dei residui attivi conservati, si rinvia alla relazione sul rendiconto.

Dall'esame dei residui passivi risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai fini dei controlli si segnala la novità introdotta dal comma 880 della L. 205/2017 – legge di Bilancio 2018: “ *Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.*”

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di revisione esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione della Giunta Regionale avente ad oggetto: “*riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011*” e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il presente parere viene rilasciato in data 12 aprile 2018.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Alberto Tudisco – in originale firmato

Dott. Vito Di Maria - in originale firmato

Dott. Enrico Severini - in originale firmato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PRIVA DI
FIRMA AUTOGRAFA IN QUANTO TRASMESSA A
MEZZO DI PROCEDURA INFORMATICA.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Alberto Tudisco

